

**D.L. 22 aprile 2021, n. 52 [\(1\)](#) [\(2\)](#) (art. 11 quater).**

**Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87](#).

**Art. 11-quater.** *Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali [\(64\)](#)*

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'[articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'[articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'[articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'[articolo 18, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'[articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'[articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera b\), punto i\), e lettera c\), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#) è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'[articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera b\), punto i\), e lettera c\), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#) sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'[articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'[articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

---

[\(64\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).